



Legge annuale per il mercato e la concorrenza

SCHEDA DI LETTURA

ASSICURAZIONI

Commi 2- 5 Obbligo a contrarre

Modificando l'art. 132 del CAP _ Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005) in materia di **obbligo a contrarre** da parte delle imprese di assicurazione riguardo i rischi RC Auto, viene previsto che le imprese di assicurazione:

- hanno diritto di accedere in via telematica al pubblico registro automobilistico ed all'archivio nazionale dei veicoli previsto dal codice della strada anche mediante consultazione delle banche dati di settore e dell'archivio antifrode istituito presso l'IVASS; in caso di mancata accettazione della proposta, l'obbligo di ricalcolare il premio e di inviare un nuovo preventivo al cliente.
- Viene inoltre modificata la procedura sanzionatoria in caso di inosservanza da parte delle imprese di assicurazione dell'obbligo a contrarre.

Commi 6 - 11 Trasparenza e risparmi in materia di assicurazione obbligatoria per veicoli a motore

La disposizione del **comma 1**, inserisce nel Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005) due nuovi articoli:

- L'art. 132-bis (*Obblighi informativi degli intermediari*) prescrive l'obbligo per gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto RC Auto, di informare il consumatore in modo corretto e trasparente sui premi offerti da tutte le imprese di cui sono mandatari.

-L'art. 132-ter (*Sconti obbligatori*) disciplina le condizioni che danno luogo uno sconto del prezzo della polizza, determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dall'IVASS:

- ispezione del veicolo;
- scatola nera o dispositivi elettronici simili;
- installazione di meccanismo che impedisce l'avvio del motore in caso di tasso alcolemico elevato.

L'IVASS con proprio regolamento provvedere a definire criteri e modalità per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto. Per parte loro le imprese di assicurazione definiscono uno sconto significativo legato alle suddette condizioni di attenuazione del rischio), evidenziando nel preventivo/contratto lo sconto praticato rispetto al prezzo ordinario della polizza.

L'IVASS inoltre ogni due anni aggiornerà i dati statistici delle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato, elementi utili alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di un eventuale



Legge annuale per il mercato e la concorrenza

sconto significativo e aggiuntivo da applicare ai nuovi contratti o in occasione del rinnovo di quelli in essere.

I poteri ispettivi dell'IVASS operano mediante periodiche verifiche a campione, anche in via ispettiva, ovvero a seguito di circostanziata segnalazione da parte di terzi: essi tendono a verificare che le imprese assicurative tengano effettivamente conto, nel processo di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, dei criteri definiti dal regolamento e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alla determinazione dello sconto significativo ed aggiuntivo: quest'ultimo accertamento deve riscontrare che lo sconto effettivamente garantisca la progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati sul territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito.

Gli inadempimenti, da parte dell'impresa di assicurazione, comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 80.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.

Per quanto riguarda la scatola nera o dispositivi simili, i costi di installazione, disinstallazione, spese di funzionamento, sostituzione e portabilità saranno a carico dell'impresa assicurativa.

E' previsto inoltre che l'assicurato potrà ottenere **l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese abilitate di autoriparazione di propria fiducia**. In tal caso l'impresa di autoriparazione deve fornire la documentazione fiscale e una idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria.

Saranno le **associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione**, l'ANIA e le associazioni dei consumatori, a definire apposite **linee guida** finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le soluzioni, finalizzati a definire i parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte.

Viene altresì prevista ulteriore ipotesi di sconto significativo sul prezzo della polizza nel caso in cui l'assicurato contragga più polizze sottoscrivendo una clausola di guida esclusiva.

Comma12 Trasparenza delle variazioni del premio

Viene modificato l'art. 133 del CAP, prevedendo che nel caso di contratti con **clausola bonus-malus**, la variazione del premio, in aumento o in diminuzione, deve essere indicata, in valore assoluto e in percentuale, nel preventivo del nuovo contratto o del rinnovo.

IE' vietato alle compagnie di assicurazione di differenziare la progressione e l'attribuzione delle classi di merito in



Legge annuale per il mercato e la concorrenza

	funzione della durata del contratto.
Commi 13 e 14 Misure relative all'assegnazione delle classi di merito	<p>Si prevede il divieto per le imprese di assicurazione di differenziare la progressione e l'attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa.</p> <p>Si prevede la garanzia della parità di trattamento a parità delle caratteristiche di rischio, vietando la distinzione in funzione della durata del rapporto, nel caso di una polizza stipulata usufruendo del c.d. decreto Bersani.</p> <p>Inoltre, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno accettato di installare la scatola nera devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.</p>
Comma 15 Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose	<p>L'identificazione di eventuali testimoni sul luogo dell'accadimento dell'incidente deve essere comunicata entro il termine per la presentazione della denuncia del sinistro e deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione. L'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.</p> <p>L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione ed alla comunicazione di eventuali ed ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni.</p> <p>La norma prevede altresì che venga verificata l'eventuale presenza dei testimoni nella banca dati sinistri dell'IVASS, per più di tre sinistri negli ultimi cinque anni.</p>
Comma 16 Verifica dell'IVASS sui dati relativi ai sinistri e definizione del sistema degli sconti	<p>L'IVASS provvede alla verifica trimestrale dei dati relativi ai sinistri che le compagnie di assicurazione sono tenute ad inserire nella banca dati dei sinistri le cui risultanze hanno valore ai fini della determinazione della scontistica da applicare al prezzo delle polizze.</p>
Commi 17 - 19 Risarcimento del danno non patrimoniale	<p>Si demanda ad un D.P.R. di successiva emanazione, la predisposizione di una tabella unica su tutto il territorio nazionale, relativa alle menomazioni alla integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti e del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.</p>



Legge annuale per il mercato e la concorrenza

	<p>Il testo prevede anche la possibilità del giudice di aumentare l'ammontare del risarcimento con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, entro un margine del 30% per le macrolesioni e del 20% per le microlesioni.</p>
<p>Comma 20 Valore probatorio delle scatole nere e di altri dispositivi elettronici</p>	<p>Si inserisce nel CAP il nuovo art. 145-bis relativo al valore probatorio delle scatole nere e di altri dispositivi elettronici disciplinando il valore giurisdizionale delle risultanze della scatola nera conforme alle caratteristiche tecniche e funzionali.</p> <p>Le risultanze del dispositivo, laddove installato, formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione dello stesso.</p> <p>È fatto divieto per l'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato e in caso di violazione non si applica la riduzione del premio per la durata residua del contratto. Inoltre, l'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo.</p> <p>La norma prevede un nuovo art. 145-bis nel CAP <i>in materia di "scatole nere" e di altri dispositivi elettronici</i> che attribuisce piena prova nei procedimenti civili alle risultanze della scatola nera conforme alle caratteristiche tecniche e funzionali, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del dispositivo.</p> <p>Le risultanze delle scatole nere devono essere rese fruibili alle parti.</p> <p>Deve inoltre essere garantita l'interoperabilità e la portabilità delle scatole nere nel caso di passaggio ad una diversa compagnia assicurativa.</p> <p>Sono altresì previste sanzioni in caso di violazione da parte delle compagnie delle norme sulla interoperabilità.</p> <p>In caso di manomissione della scatola nera, l'assicurato perde la riduzione del premio ed è sottoposto alle eventuali sanzioni penali.</p>
<p>Commi 21 - 23 Ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative</p>	<p>Stabilisce che sussistendo elementi che siano sintomo di frode, si applica una specifica procedura che consente all'impresa di assicurazioni di non presentare offerta di risarcimento.</p> <p>In particolare si prevede che gli elementi sintomi di frode si possano ricavare in primo luogo dall'archivio informatico integrato dell'IVASS.</p>



Legge annuale per il mercato e la concorrenza

	<p>L'azione in giudizio per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura.</p> <p>Si prevede inoltre che qualora sia rilevata la violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per mezzo di appositi dispositivi di rilevamento (autovelox, tutor, varchi elettronici), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale per l'accertamento.</p>
Comma 24 Trasparenza delle procedure di risarcimento	<p>La norma inserisce un nuovo articolo nel CAP, l'art. 149-bis, al fine di disciplinare le modalità del risarcimento nei casi di cessione del credito.</p> <p>In caso di cessione del credito, si prevede che la somma da corrispondere a titolo di rimborso sia versata solo a fronte di presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione abilitata che ha eseguito le riparazioni.</p>
Comma 25 Allineamento della durata delle assicurazioni a copertura dei rischi accessori	<p>Con una modifica introdotta durante l'esame in terza lettura alla Camera, viene ripristinato il rinnovo tacito alla scadenza per le polizze RC Auto e per le polizze assicurative di ogni altro ramo assicurativo.</p> <p>Resta intatta, invece, la successiva disposizione con la quale si prevede che la risoluzione automatica del contratto si applica anche ai rischi accessori alla polizza per l'assicurazione RC Auto principale.</p>
Comma 26 Ultrattività della copertura RC derivante da attività professionale	<p>Si prevede che nelle polizze assicurative per la responsabilità civile professionale, sia inserita l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura.</p> <p>A richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative proporranno la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio.</p>
Commi 27 - 32 Interventi di coordinamento in materia assicurativa	<p>Per quanto riguarda i massimali di garanzia, per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 l'importo minimo di copertura è pari a 10 milioni di euro per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a 1 milione di euro per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati.</p>



Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia e con sede in uno Stato membro all'esercizio della assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri gestiti, compresi i sinistri gestiti in qualità di impresa designata

Le norme introducono una serie di interventi di coordinamento in materia assicurativa e modifiche al CAP, in materia di:

- attestazioni sullo stato di rischio;
- aumento dei massimali minimi di garanzia per i veicoli a motore con più di 8 posti a sedere (ad es. autobus);
- obblighi di alimentazione delle banche dati "sinistri", "anagrafe testimoni", e "anagrafe danneggiati".

Viene una sanzione amministrativa (da 5.000 a 50.000 euro) in caso di violazione da parte delle imprese assicuratrici degli obblighi di comunicazione all'IVASS dei dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, e viene inoltre previsto che l'IVASS possa richiedere alle imprese di assicurazione i dati relativi alle querele presentate all'Autorità giudiziaria per frode assicurativa o reati collegati ed utilizzare tali informazioni esclusivamente per attività di contrasto di tali frodi all'interno dell'archivio informatico integrato.

Commi 33 - 37 Poteri dell'I.V.ASS. per l'applicazione delle norme introdotte

Si attribuisce all'IVASS i poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni introdotte dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza, dandone conto nell'ambito dell'annuale relazione.

Le imprese di assicurazione hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi; in caso di inosservanza è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

L'IVASS, d'intesa con l'Antitrust, monitora le variazioni dei premi assicurativi offerti al consumatore e l'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri.